

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1394 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2019

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 ⁽²⁾ del Consiglio impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare determinate informazioni sulle importazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c) bis, (regime speciale per le vendite a distanza) o dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) e 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾. Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice, le autorità doganali e le altre autorità competenti, qualora lo ritengano necessario per ridurre al minimo i rischi e combattere le frodi, possono scambiare tra loro e con la Commissione i dati ricevuti in relazione a entrata, uscita, transito, circolazione, deposito e uso finale delle merci.
- (2) Il sistema elettronico istituito dalla Commissione per conformarsi all'obbligo di sorveglianza di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del codice («Surveillance»), costituisce lo strumento più adatto per lo scambio delle informazioni relative all'IVA. È necessario modificare l'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire chi può avere accesso ai dati conservati nel sistema Surveillance e in quale misura. In primo luogo, la Commissione dovrebbe essere in grado di divulgare in forma aggregata i dati contenuti in Surveillance. In secondo luogo, come norma generale, gli utenti autorizzati nelle autorità doganali degli Stati membri dovrebbero avere accesso solo ai dati non aggregati che lo Stato membro ha fornito e ai dati aggregati a livello dell'Unione. In terzo luogo, in deroga alla regola generale, l'articolo 55 dovrebbe prevedere la possibilità che atti specifici dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 904/2010, consentano alla Commissione di concedere a talune autorità degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati con modalità specifiche.
- (3) Ai fini della raccolta delle informazioni che il regolamento (UE) n. 904/2010 impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare, è opportuno inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aumentare il numero di dati raccolti dal sistema elettronico. In particolare è necessario che gli allegati 21-01 e 21-02 di tale regolamento comprendano i dati che nell'allegato B di detto regolamento recano i numeri d'ordine 3/40 e 4/4, relativi rispettivamente ai numeri di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi e alla base imponibile.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10 ottobre 2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

